

Cassazione Civile Sez L. Num. 21010 Anno 2015

Presidente: MACIOCE LUIGI

Relatore: BUFFA FRANCESCO

Data pubblicazione: 16/10/2015

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I dottori M. e S., dirigenti medici dipendenti della ASL RM/A, azionavano in giudizio innanzi al tribunale capitolino il loro diritto a percepire somme a titolo di lavoro straordinario feriale, notturno e festivo per il servizio da loro prestato relativamente al periodo giugno 1998-giugno 2001.

Il Tribunale giudicava infondate le pretese dei ricorrenti per inapplicabilità della disciplina del lavoro straordinario ai dirigenti medici, poiché con l'entrata in vigore del nuovo CCNL non era fissato per il dirigente un orario massimo, essendo per converso previsto un regime di flessibilità oraria ai fini della realizzazione dell'obiettivo di risultato affidato al dirigente medico, ed essendo limitate al servizio di guardia medica, pacificamente non ricorrente nella specie, il compenso per straordinario.

Con sentenza del 22.05.2009, la Corte d'Appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza impugnata, condannava l'Asl al pagamento in favore dei dipendenti delle somme rispettivamente di Euro 18.236,36 ed Euro 21.067,74, respingendo solo le domande riguardanti i compensi per le prestazioni rese nei mesi di aprile, luglio e settembre 1999.

Avverso tale sentenza, propone ricorso la ASL per un motivo, cui resistono i lavoratori con controricorso, seguito da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 n. 3 e n. 5, , si deduce violazione dell'art. 345 c.p.c., dell'art. 2, co. 2 D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 15, co. 3 D.Lvo n. 502/92, dell'art. 17 e ss. CCNL 1996 e dell'art. 16 e ss. CCNL 2000, dell'art. 19 e art. 62, commi 1 e 3 CCNL 1996, *dell'art. 97 Costituzione* , nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione e/o erronea motivazione della sentenza impugnata, per aver la corte territoriale errato nel valutare le norme di legge e contrattuali relative al rapporto di lavoro dei dirigenti applicabili temporalmente alla vicenda. In particolare, si rileva che i CC.CC.NN.LL. 1996 e 2000 consentono il lavoro straordinario solo in relazione al servizio di guardia medica, nella specie non ricorrente, escludendolo negli altri casi.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. U, Sentenza n. 9146 del 17/04/2009; Sez. L, Sentenza n. 8958 del 04/06/2012; Sez. L, Sentenza n. 13882 del 23/07/2004) che il principio generale in materia di orario dei dirigenti medici è che nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale, che sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, un diritto a compenso per lavoro straordinario può sorgere o nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero, allorquando non sussista tale delimitazione, nel caso in cui la durata della prestazione

lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute (vedi, per tutte, Cass. 23 luglio 2004, n. 13882). Nel caso di specie, esclusa la seconda evenienza, estranea al tema controverso, si rileva che il CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria determina l'orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali, ma dispone che la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

Può dunque affermarsi che, in tema di dirigenza sanitaria, il principio, sancito dall'art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, secondo il quale la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obbiettivo assegnato esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario, si applica anche al personale dirigente di struttura in posizione non apicale, rispondendo ad esigenze comuni all'intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l'attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto. Ne consegue che non è possibile distinguere tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario.

Per quanto detto, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata; la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio.

Le spese dell'intero giudizio devono essere compensate in ragione della sopravvenienza dell'intervento delle sezioni unite rispetto alla data di proposizione del ricorso.

p.q.m.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio;

spese dell'intero giudizio compensate.